

Allegato "B" all'atto n. 6139/4093 di rep.

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Cuore di Maglia - OdV ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi dell'art. 14 del codice civile e del d.lgs. 117/2017 l'Organizzazione di Volontariato **"Cuore di Maglia - OdV ETS"** il cui nome può essere abbreviato in **"CdM - OdV ETS"**.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. Il Consiglio direttivo con propria delibera può istituire e sopprimere sedi distaccate o unità operative dell'Associazione su tutto il territorio dello Stato italiano.

4. La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento mediante delibera dell'Assemblea degli associati in seduta straordinaria con le maggioranze previste dagli artt. 12 e 17 del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di fornire supporto nel campo dell'assistenza ai bambini con problemi nel periodo neonatale, ai bambini delle detenute madri con figli minori, ai minori orfani o abbandonati o maltrattati dai genitori naturali, fornendo sostegno morale e garantendo il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori e di coloro che assistono i minori.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende:

- fornire sostegno morale ai genitori dei bambini ricoverati

nei reparti di terapia Intensiva neonatale;

- donare agli ospedali, o alle strutture di assistenza, in Italia e all'estero, i propri manufatti in maglia per avvolgere, scaldare e colorare i piccini ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale; oppure completini per il "pelle a pelle" (il contatto immediato e ininterrotto per 2 ore del neonato a termine con la sua mamma); e corredini per le dimissioni;

- procurare materiale di supporto e intrattenere rapporti con il personale medico-infermieristico, carcerario e con il personale delle strutture di accoglienza pubblica e privata;

- collaborare con organismi sovranazionali che si occupano di portare conforto e sostegno immediato attraverso la distribuzione di manufatti ai bambini che vivono in luoghi disagiati e/o coinvolti in conflitti bellici.

3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Patrimonio,

risorse economiche ed esercizi sociali

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Fondo di dotazione dell'Associazione;
- b) Patrimonio vincolato;
- c) Patrimonio libero.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017;
- f) Attività diverse di cui e nei limiti dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017;
- g) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare (01/01 - 31/12).

Entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'esercizio ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 117/2017 e nel successivo quinto mese

lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Il progetto di bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il patrimonio, gli avanzi di gestione, le riserve comunque denominate e tutte le risorse economiche di qualsiasi natura dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio nonché degli utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e per conseguenza è esclusa la ripetibilità delle quote associative e dei contributi eventualmente richiesti agli associati, nè hanno diritto al predetto rimborso gli eredi dell'associato in caso di morte di questi.

Art. 5 - Volontari

1. L'Associazione si basa sulle prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti con regolamento dall'Assemblea degli associati.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di cui il volontario è associato.

4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 117/2017.

5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6 - Associati

1. Ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 117/2017, il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del

medesimo.

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

**Art. 7 - Criteri di ammissione
dimissioni ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

2. E' deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione entro 60 d dalla sua presentazione.

3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

4. Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.

6. La qualità di associato si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione. In tal caso si applica l'articolo 24 del codice civile;

b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

d) per morte dell'aderente.

7. L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di ricorrere all'Assemblea, mediante lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.

8. L'associato può inoltre presentare le proprie dimissioni volontarie al Consiglio direttivo che ne prende atto aggiornando di conseguenza il libro dei volontari.

9. La perdita della qualifica di associato comporta la deca-

denza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato si applica quanto disposto nell'art. 4, punto 5 del presente statuto.

Art. 8 - Diritti e Doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita e alle attività dell'Associazione. In modo particolare gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi al raggiungimento della maggiore età;
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee secondo quanto stabilito nel successivo art. 10, punto 2;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

Gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo

Art. 10 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. L'assemblea si riunisce, sia in via ordinaria che straordinaria, presso la sede dell'Associazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, salve le consentite modalità di partecipazione in video o teleconferenza infra meglio dettate.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato può esprimere un solo voto in assemblea. Esprime altresì il voto di ciascun associato che gli abbia

conferito la delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile.

Se il numero complessivo degli associati non supera i 500 (cinquecento) associati, ciascun aderente può rappresentare sino a 3 (tre) associati.

Qualora il numero complessivo degli associati sia superiore a 500 (cinquecento) associati, ciascun aderente può rappresentare sino a 5 (cinque) associati.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Il presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche attraverso mezzi di telecomunicazione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti nonchè gli associati non intervenuti in quanto non ancora titolari del diritto di voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svol-

gimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - Assemblea ordinaria degli associati

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 e, se ne ricorrono i presupposti ex art. 14, d.lgs. 117/2017 o per scelta volontaria, il bilancio sociale;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca l'organo di controllo;
- e) nomina e revoca il revisore legale dei conti; è comunque facoltà dell'Assemblea estendere l'incarico della revisione legale dei conti all'organo di controllo.
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo su indicazione dell'Assemblea stessa;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio direttivo;
- j) delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- k) ove necessario delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni utili a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- l) delibera sull'individuazione e lo svolgimento di eventuali

attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;

m) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 comma 2 dello Statuto;

n) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 10.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di metà degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV e in genere ogni atto a contenuto patrimoniale riguardante l'Associazione; cura la tenuta della contabilità e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non

eletti: la sostituzione è ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, secondo il regolamento relativo ai rimborsi spese previsto per i volontari.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la fissazione dell'ammontare delle quote associative annuali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g) predispone i testi dei regolamenti da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- h) verifica e approva i rimborsi spese a piè di lista richiesti da coloro che, in ragione dell'incarico conferito, hanno sostenuto le spese in nome e per conto dell'Associazione;
- i) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- j) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- k) ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di determinati affari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accettazione di donazioni e di eredità (comprese le fasi prodromiche dell'accettazione con beneficio di inventario e a ad essa successive);

1) provvede alla trasmissione delle comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti al Runts.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio,

b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

c) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione,

d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea,

e) convoca e presiede l'Assemblea degli associati.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - Organo di controllo e revisione legale

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o siano superati i limiti dimensionali previsti dall'art. 30 d.lgs. 117/2017, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche

monocratico.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, d.lgs. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti purché l'incaricato risulti iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 16 - Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle Assemblee degli associati;
- il libro dei verbali del Consiglio direttivo;
- il libro dell'Organo di controllo.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005

n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs. 117/2017 tempo per tempo vigente e ogni altra norma vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017.

In originale firmati:

Cristiana BRENNIA

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 10 maggio 2024